



7 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PIANO

La presente sezione definisce le disposizioni attuative del piano, comprensive di quelle organizzative e amministrative finalizzate alla attuazione dei disposti del D.Lgs.351/99 e del d.Lgs 183/04, che costituiscono ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della l.r. n.18/1999, prescrizioni vincolanti per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni ed attività inerenti la tutela della qualità dell'aria.

7.1 RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

- A. Il piano rappresenta indirizzo e supporto in relazione alla pianificazione territoriale regionale provinciale e comunale, nonché relativamente agli atti di pianificazione e programmazione dei trasporti, dell'energia, dell'edilizia, dello smaltimento dei rifiuti e, per gli aspetti legati alla prevenzione, della pianificazione della lotta agli incendi boschivi.
- B. In particolare:
- 1) la pianificazione dei trasporti a tutti i livelli territoriali deve perseguire prioritariamente gli obiettivi della riduzione del traffico privato su strada e dell'incremento dell'offerta di trasporto pubblico con mezzi a basso impatto ambientale;
 - 2) I criteri di priorità volti a definire la attribuzione dei finanziamenti nel campo dei trasporti, con particolare riferimento a:
 - a) Legge Regionale 25 marzo 1997 n° 10, "Interventi della Regione per la programmazione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane";
 - b) Piano di intervento per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (legge 194/1998 e legge 166/2002);
 - c) Interventi regionali in materia di viabilità – Fondi F.I.R.;vengono implementati e pesati in coerenza con gli obiettivi del presente Piano, tenuto conto in particolare della zonizzazione di cui al paragrafo 3.
- C. Gli atti di pianificazione di cui alla lettera A, contenenti azioni che possono influire sulla qualità dell'aria, dovranno essere comunicati al Settore regionale responsabile dell'attuazione del presente Piano, al fine di poter tener conto di tali azioni, nella comunicazione e documentazione dovuta al Ministero dell'Ambiente, in merito ai piani e programmi funzionali al raggiungimento del rispetto dei limiti di qualità dell'aria, di cui all'art. 8 del d.Lgs 351/99, come previsto dal dall'art. 12 comma 1 del medesimo decreto.
- D. Sempre per le finalità di cui all'art. 12 comma 1 del d.Lgs 351/99, al fine delle comunicazioni dovute circa il monitoraggio dei piani e programmi di cui all'art. 8 del medesimo decreto, dovranno altresì essere comunicati gli stati di avanzamento dei singoli interventi.



7.2 ZONIZZAZIONE

- A. Il territorio regionale, con riferimento ai limiti per la protezione della salute stabiliti dal DM 60/02, è zonizzato ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs 351/99 secondo quanto indicato dalla deliberazione della Giunta regionale N. 1144 del 15/10/04.
- B. Sono delimitati ai sensi dell'art. 7 del d.Lgs 351/99:
- 1) Il Comune di Genova - Zona 1 – Agglomerato -;
 - 2) I Comuni di Savona e di La Spezia, compresi nella Zona 2 -Aree urbane con fonti emittenti miste -.
- C. Il territorio regionale, con riferimento all'Ozono, è zonizzato ai sensi dell'art. 6 del d.Lgs 183/04 secondo quanto indicato dalla deliberazione della Giunta regionale N. 1175 del 7/10/05.

7.3 PROCEDIMENTI AMBIENTALI

- A. Il presente Piano costituisce riferimento per le procedure di VIA, di VAS e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ad impianti esistenti e nuovi.
- B. In particolare:
- 1) gli esiti dei procedimenti di VIA, di VAS e di rilascio dell'AIA ad impianti nuovi non devono compromettere le finalità di risanamento della qualità dell'aria nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 8 del d.Lgs 351/99 e di mantenimento della qualità dell'aria nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto;
 - 2) per le zone delimitate ai sensi dell'art. 8 del d.Lgs 351/99:
 - a) le prescrizioni contenute nell'AIA rilasciata a impianti esistenti o nuovi di competenza delle Province devono essere riferite, sotto il profilo del contenimento delle emissioni in atmosfera sia convogliate che diffuse, all'applicazione delle BAT (best available technology) migliori contemplate dalle linee guida nazionali emanate ai sensi del d.Lgs. 59/05 o dai BREF (BAT reference documents) e, se del caso, contenere condizioni particolari in relazione alle peculiarità del contesto di inserimento degli impianti;
 - b) le Province, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AIA ad impianti di competenza nazionale, formulano pareri riferiti all'applicazione delle BAT (best available technology) migliori contemplate dalle linee guida nazionali emanate ai sensi del d.Lgs. 59/05 o dai BREF e, se del caso, propongono condizioni particolari in relazione alle peculiarità del contesto di inserimento degli impianti;
 - c) qualunque modifica, anche migliorativa, agli impianti classificati nell'inventario regionale delle emissioni come puntuali o localizzati, che possa influire sulle emissioni in atmosfera o sulla dispersione delle stesse, dovrà essere preventivamente comunicata alle Amministrazioni provinciali, alla Regione ed ad ARPAL.



7.4 COMPETENZA ALLA GESTIONE DEI RISCHI

- A. Nei Comuni di cui alla lettera B del paragrafo 7.2, i Sindaci sono le autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme di cui al DM 60/02.
- B. Per tali zone i Comuni, in accordo con le Amministrazioni provinciali e la Regione, possono adottare Piani d'azione contenenti misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei limiti, nonché gli adeguamenti ai Piani d'azione che dovessero rendersi necessari a seguito del riesame della classificazione delle zone e della valutazione dell'andamento del Piano regionale.

7.5 PROGRAMMI DI INTERVENTO E DOCUMENTI DI INDIRIZZO

- A. La Regione i Comuni e le Province indicati quali titolari o principali responsabili delle misure di cui al paragrafo 6.2, procedono alla selezione delle azioni da mettere in atto, mediante la predisposizione di specifici “programmi degli interventi” o di “Documenti di indirizzi”, secondo quanto indicato ai paragrafi 7.6 e 7.7.
- B. I “programmi degli interventi” ed i “documenti di indirizzo” sono formulati tenuto conto della necessità di privilegiare le azioni che possono comportare anche riduzioni delle emissioni di gas serra.
- C. I “programmi degli interventi” contengono, con riferimento al singolo intervento:
 - 1) l'indicazione della riduzione prevista delle emissioni e quindi il concorso al raggiungimento degli obiettivi di piano;
 - 2) la fattibilità tecnico-amministrativa;
 - 3) la disponibilità dei finanziamenti;
 - 4) le modalità attuative ed i tempi ipotizzati per la realizzazione;
 - 5) la valutazione sia dei benefici a breve termine sia a lungo termine.
- D. I “documenti di indirizzi” contengono, sulla base dell'analisi degli atti di programmazione locale, le misure finalizzate a migliorare o preservare la qualità dell'aria ambiente o almeno le indicazioni circa l'orientamento delle politiche settoriali che si intendono attuare a tale fine.
- E. I “programmi degli interventi” ed i “documenti di indirizzi” sono aggiornati periodicamente in relazione alle opportunità o in funzione dei risultati della valutazione periodica della qualità dell'aria o del monitoraggio delle azioni di piano.
- F. I “programmi degli interventi”, i “documenti di indirizzi” e le loro variazioni devono essere trasmessi formalmente alla Regione Liguria per le finalità di monitoraggio e trasmissione delle informazioni ai sensi dell'art. 12 del d.Lgs 351/99, come richiesto dalla Comunità europea.
- G. Per le finalità di monitoraggio e trasmissione delle informazioni ai sensi dell'art. 12 del d.Lgs 351/99, dovranno altresì essere periodicamente trasmessi stati di avanzamento dei singoli interventi, contenenti in particolare il monitoraggio finanziario ed attuativo.



7.6 AZIONI SPECIFICHE A CARICO DELLA REGIONE LIGURIA

A. La Giunta Regionale:

- 1) assume tutte le iniziative di propria competenza per l'attivazione delle misure indicate al paragrafo 6.2;
- 2) predispone un primo stralcio di "Programma degli interventi" a proprio carico, da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente piano;
- 3) sulla base delle misure programmate dalla Regione stessa e dagli altri Enti locali, nell'ambito dei programmi di intervento e documenti di indirizzo di cui al paragrafo 7.5:
 - a) valuta l'efficacia del complesso delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di Piano, avvalendosi del supporto della Commissione Tecnica di cui al paragrafo 7.9 lettera C.
 - b) definisce il calendario complessivo di attuazione delle azioni di Piano
- 4) predispone stralci successivi o modifiche al primo stralcio in relazione alle opportunità o in funzione dei risultati della valutazione periodica della qualità dell'aria o del monitoraggio delle azioni di piano.

7.7 AZIONI SPECIFICHE A CARICO DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

- A. Le Amministrazioni provinciali di Genova, Savona e La Spezia sono tenute a realizzare le misure MT14 e MT15 previste al paragrafo 6.2.1.
- B. I Comuni di Genova, Savona, La Spezia, Albisola Marina, Varazze, Arenzano, Cogoleto, Chiavari, Rapallo, San Remo, Busalla e Cairo Montenotte assumono, nell'ambito delle attività individuate al paragrafo 6.2, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del proprio territorio, delle opportunità ed, in particolare, della tipologia di fonti emittenti che maggiormente contribuiscono ai livelli di concentrazioni inquinanti rilevati nell'ambiente, le iniziative più idonee per conseguire i livelli di qualità dell'aria previsti dalla norma, mediante l'adozione, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente piano, di specifici "Programmi degli interventi", contenenti le misure che intendono assumere e le specificazioni indicate alla lettera B del paragrafo 7.5..
- C. Gli altri Comuni delimitati ai sensi dell'art. 8 del d.Lgs 351/99, secondo quanto indicato al paragrafo 3.2, e le Province entro 180 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente piano, adottano, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del proprio territorio, delle opportunità ed, in particolare, della tipologia di fonti emittenti che maggiormente contribuiscono ai livelli di concentrazioni inquinanti rilevati nell'ambiente, un "Documento di indirizzi" indicante le misure volte a conseguire gli obiettivi stabiliti dal presente Piano.
- D. I Comuni inclusi nella "zona 5" possono anch'essi adottare un "documento di indirizzi", che sarà considerato dalla Giunta regionale nei criteri premiali per la concessione dei finanziamenti di carattere ambientale.



7.8 SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

- A. I criteri per la riorganizzazione della rete di monitoraggio di cui alla deliberazione della Giunta regionale N.1144 del 15/10/04 e delibera N.1175 del 7/10/05 hanno carattere vincolante per lo svolgimento delle competenze inerenti il monitoraggio della qualità dell'aria.
- B. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al paragrafo 3.5.3.1, ed in particolare per ricondurre ad unitarietà la gestione del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, la Regione promuove la stipula di un Accordo di Programma con le Province e l'ARPAL.

7.9 MONITORAGGIO ED ATTUAZIONE DEL PIANO

- A. La Giunta Regionale organizza un Registro delle misure adottate dai diversi Enti (compresa la stessa regione) e ne effettua il monitoraggio fisico e ambientale.
- B. Il complesso delle azioni ricomprese nel registro viene altresì monitorato per l'invio delle comunicazioni al Ministero e alla Comunità europea come previsto dalla vigente normativa.
- C. La Giunta regionale istituisce entro 60 gg dalla pubblicazione del presente piano una Commissione Tecnica per il monitoraggio del piano costituita dai responsabili tecnici della Regione Liguria delle quattro Province, dei comuni di Genova, Savona e La Spezia e dall'Arpal, ed integrata, in relazione ai temi trattati, da altri soggetti rappresentanti della Regione e degli Enti locali per la pianificazione, i trasporti, l'energia e l'edilizia e da eventuali consulenti esterni, con il compito di:
 - 1) formulare i criteri in base ai quali effettuare valutazioni, elaborazioni e rapporti, a carico dei diversi Enti, ai fini della:
 - a) valutazione periodica della qualità dell'aria ambiente e revisione della classificazione delle zone;
 - b) trasmissione delle informazioni al Ministero;
 - c) definizione delle Informazioni da fornire al pubblico;
 - 2) fornire supporto agli Enti nel corso della selezione delle azioni da programmare
 - 3) valutare tecnicamente l'efficacia delle azioni programmate dai diversi Enti sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi del Piano
 - 4) valutare l'andamento del Piano ed effettuare il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi messi in atto;
 - 5) formulare le proposte di eventuali revisioni della zonizzazione;
 - 6) formulare le proposte di eventuali revisioni o integrazioni delle misure di Piano;
 - 7) svolgere ogni attività tecnica di cui gli Enti componenti ritengano di investirla.



7.10 ADEGUAMENTO DEL PIANO

A. La Giunta regionale:

- 1) può apportare, nel rispetto dei principi definiti dal presente Piano, adeguamenti tecnici alle misure di piano a seguito della valutazione annuale della qualità dell'aria, del monitoraggio dei Programmi degli interventi, dell'andamento del Piano nel suo complesso o del riesame della classificazione delle zone;
- 2) può in particolare, a seguito della valutazione periodica della qualità dell'aria, richiedere ai Comuni compresi nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 8 del d.Lgs 351/99 non tenuti alla formulazione dei programmi degli interventi, di predisporre, entro termini stabiliti, tali programmi;
- 3) approva le modifiche alla classificazione delle zone ed agglomerati a seguito del riesame da attuarsi secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs 351/99, almeno ogni cinque anni, e comunque nel caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzano i livelli nell'aria ambiente dei diversi inquinanti;
- 4) approva le modifiche alla zonizzazione per l'ozono che dovessero rendersi necessaria a seguito di approfondimenti tecnici o di cambiamento dei livelli di ozono nell'aria ambiente.

7.11 RUOLO DI ARPAL

A. ARPAL fornisce elementi e dati tecnici a seguito dei quali la Regione provvede:

- 1) alla valutazione annuale della qualità dell'aria ambiente, secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs 351/99 e del monitoraggio dell'andamento del Piano e dei Programmi degli interventi;
- 2) alla trasmissione al Ministero delle informazioni dovute ai sensi del D.Lgs 351/99;
- 3) al coordinamento del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi messi in atto;
- 4) alla revisione della classificazione in zone ed agglomerati secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs 351/99;
- 5) al monitoraggio delle funzionalità degli strumenti informativi di piano;
- 6) all'aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera;
- 7) alla pianificazione nel tempo dell'aggiornamento informativo e funzionale degli strumenti di governo per la pianificazione della qualità dell'aria e dell'Energia, mediante la definizione di proposte rivolte anche ad altri Enti che gestiscono dati o sistemi informativi funzionali a tali strumenti;
- 8) al coordinamento dell'estensione della sperimentazione della modellistica di diffusione tradizionale e, in particolare, fotochimica.



7.12 MISURE ORGANIZZATIVE

A. La Giunta regionale:

- 1) provvede alla pianificazione nel tempo dell'aggiornamento informativo e funzionale degli strumenti informativi di piano, anche mediante la definizione di direttive e criteri rivolti ad altri soggetti pubblici e privati, che gestiscono strumenti conoscitivi, che potrebbero integrarsi nel sistema informativo di governo per la pianificazione della qualità dell'aria e dell'Energia;
- 2) nei limiti delle disponibilità di bilancio, attribuisce gli incarichi relativi a:
 - a) assistenza per tutto quanto concerne gli aspetti legati alla manutenzione dell'hardware e del software, nell'ambito della pianificazione dell'informatizzazione regionale, così come definita al paragrafo 6.2.6.4;
 - b) assistenza tecnica specialistica relativa all'ingegnerizzazione del sistema così come definita al paragrafo 6.2.6.5 - Struttura di supporto ingegneristico -;

B. La Regione le Province ed i Comuni tenuti alla predisposizione di "Programmi degli interventi" o "Documenti di indirizzo", individuano un responsabile della pianificazione della qualità dell'aria, anche ai fini della costituzione della Commissione tecnica di cui alla lettera C del paragrafo 7.9.

C. Al fine di un'efficace gestione della qualità dell'aria ambiente la periodicità di aggiornamento dell'inventario regionale nel suo complesso deve essere almeno quinquennale, ma prevedere comunque:

- 1) l'aggiornamento annuale delle emissioni puntuali;
- 2) l'aggiornamento almeno triennale delle emissioni dovute ai trasporti.

7.13 FORNITURA DATI

A. I titolari degli impianti che secondo i criteri di formazione dell'inventario delle emissioni sono da ritenersi puntuali o localizzati, sono tenuti a fornire annualmente alla Regione i dati relativi alle proprie emissioni.

B. Le Province, nei provvedimenti di rilascio di nuove autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, prescrivono ai titolari di impianti da ritenersi puntuali o localizzati, di fornire annualmente i dati relativi alle emissioni.

C. I gestori dei tratti autostradali di interesse regionale, l'ente gestore dell'aeroporto, gli enti gestori dei porti della regione sono tenuti a comunicare annualmente alla Regione le informazioni in loro possesso rispettivamente relative ai flussi autostradali, ai movimenti degli aeromobili per tipo di aeromobile, ai movimenti delle navi per tipo di nave, tonnellaggio e tipo di propulsore.

D. I titolari di impianti con emissioni sottoposte a controllo in continuo dei parametri inquinanti sono tenuti a rendere disponibili al sistema informativo regionale ambientale i dati rilevati.